COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di TARANTO
UFFICIO DEL SINDACO
info@comune.maruggio.ta.it

ORDINANZA N. 12 del 01.05.2020

Oggetto: **Rischio da contagio da virus Covid-19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 17/05/2020.**

IL SINDACO

- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- Visto, da ultimo, il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare: l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che al comma 2 elenca le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19; l'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale", che individua i presupposti per l'adozione da parte dei Sindaci di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza;

- Ricordato che il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e dato atto che:

  - sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

  - sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e

rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM.

- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- Preso atto che il Ministro della Salute con specifica ordinanza in data 20 marzo 2020, ha introdotto nuove restrizioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

- Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia del 18 aprile 2020, n. 211

- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia del 28 aprile 2020, n. 214 avente ad oggetto: D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.

- Viste le proprie ordinanze n. 6 del 13.03.2020, n. 8 del 21.030.2020, n. 9 del 01.04.2020, n. 10 del 01.04.2020, n. 11 del 21.04.2020 avente ad oggetto "rischio da contagio da virus contagio COVID-19. Ulteriori misure di prevenzione"

- Tenuto conto che nel territorio comunale, al fine di prevenire la diffusione del virus del Covid-19 e valutare le peculiari situazioni dello stesso, è richiesta particolare attenzione e controllo sulle modalità di spostamento delle persone specie in concomitanza con le festività o i fine settimana, e quindi è necessario disciplinare compiutamente i comportamenti specie per la fruizione degli spazi pubblici e delle seconde case presenti in tutto il territorio comunale, in particolare lungo la fascia costiera, compresa l'apertura degli esercizi commerciali che potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari, provocando l'afflusso incontrollato di persone, sia presso le strutture di vendita, che per le strade e tale situazione renderebbe ancor più difficile le attività di controllo demandate alle forze di polizia.

- Tenuto conto che la fascia costiera del Comune di Maruggio ha un'estensione dei circa 10 km lineari e che non è possibile effettuare il controllo capillare degli accessi e ciò potrebbe determinare un afflusso incontrollato e probabili assembramenti.

- Tenuto conto che la nuova ordinanza regionale n°214 del 28 aprile 2020 non contiene modalità precise di esercizio delle nuove attività consentite, e favorisce l'arrivo indiscriminato da ogni parte della Regione di avventori e proprietari di seconde case in tutto il territorio comunale, specie lungo la fascia costiera;

- Tenuto altresì conto che la nuova possibilità di vendita per asporto, per gli esercizi di ristorazione, richiede una ulteriore attenzione per la salvaguardia della igiene e salute pubblica, nonché l'osservanza di norme e criteri per evitare gli assembramenti;

- Ritenuto indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, prevedere la limitazione degli orari di apertura al pubblico e la chiusura domenica e festivi al pubblico per alcune attività;

- Vista la raccomandazione contenuta all'interno del Global Strategy on Diet, Phisycal Activity and Health pubblicata dall'O.M.S. nel 2010, con la quale la stessa Organizzazione ha dimostrato gli effetti positivi sulla salute dell'attività fisica nei bambini nella fascia di età di 5-17 anni.

- Ritenuta la necessità e la urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia", D. Lgs. n.267/2000 e 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale" del D. L. n. 19/2020;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al **17 maggio 2020** che:

a) A) Su tutto il territorio comunale **è fatto l'obbligo dell'utilizzo di mascherine** in multistrato, monouso ovvero lavabili, o in stoffa, autoprodotte, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando si è in presenza di più persone, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza sociale. Le disposizioni sopracitate non si applicano ai bambini di età inferiore ai 6 anni, alle persone disabili certificate ed alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da pediatri e medici di medicina generale. Si precisa che le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate in modo corretto, coprendo naso e bocca.

B) tutte le **attività commerciali al dettaglio** elencate nell'allegato 1 del DPCM 10/04/2020, dovranno osservare la **chiusura al pubblico nei giorni di domenica e festivi**, ad eccezione di:

- farmacie
- parafarmacie

A seguito della ordinanza della Regione Puglia n° 214 del 28 aprile 2020, che consente la vendita con asporto da parte degli esercizi di ristorazione, senza indicazione degli orari e delle modalità, si dispone che:
con decorrenza dal 02 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020 l'apertura al pubblico delle sottonotate attività insistenti nel territorio comunale, con l'osservanza delle misure igienico-sanitarie previste nell'allegato 4 e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nell'allegato 5 del citato DPCM 26 Aprile 2020, esercitino la propria attività secondo le seguenti modalità:

1. **Agli esercizi commerciali ricompresi nell'allegato 1 del DPCM 26 Aprile 2020**, ivi compreso le farmacie, parafarmacie il rispetto dei seguenti orari:
    - Dal lunedì al sabato dalle ore **07:00 alle ore 20:00** con facoltà di orario continuato;
    - Domenica e festività infrasettimanali chiusura al pubblico ad eccezione **delle attività di vendita di fiori e piante** nella sola domenica del 10 maggio 2020 per la ricorrenza della "Festa

della mamma" e **delle farmacie** in caso di turnazione festiva;

2. **Ai venditori ambulanti itineranti** che esercitano la vendita di prodotti di prima necessità è ammessa la vendita nei soli giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Tutti gli operatori di vendita dovranno indossare opportuni dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
3. **Ai Bar, Pasticcerie, Gelaterie per il solo servizio di asporto** il rispetto dei seguenti orari:
   - Tutti i giorni della settimana **dalle ore 05:00 fino alle ore 20:00**;
4. **Ai Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Rosticcerie, Pub, Vinerie e similari** il rispetto dei seguenti orari:
   - Tutti giorni della settimana **dalle ore 11:00 fino alle ore 22:00 per il solo servizio di asporto** e **fino alle ore 23:00 per il servizio di consegna a domicilio.**

Come già previsto dalla Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza COVID-19" i predetti esercizi di ristorazione devono porre in essere, **giornalmente**, le seguenti misure di prevenzione:

b) eseguire la sanificazione e disinfezione dei locali, da annotare nel registro HACCP tenuto secondo le norme della sicurezza del lavoro già vigenti, e da tenere a disposizione per i controlli ed esibizione a richiesta degli Organi di Vigilanza e Controllo;
c) vendere i prodotti, oggetto della vendita per asporto, confezionati in contenitori monouso nel rispetto delle norme igieniche sanitarie di riferimento vigenti;
d) osservare il divieto assoluto di somministrazione e consumo all'interno e nei pressi delle aree esterne di pertinenza dell'esercizio di ristorazione;
e) osservare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno mt 1,00 per gli avventori e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
f) osservare il divieto di utilizzo di tavolini e banchi interni ed esterni per il consumo;
g) verificare che l'acquisto sia effettuato sempre individualmente ovvero accompagnati da un minore convivente, sempre nel rispetto dell'utilizzo delle mascherine;
h) consentire nell'esercizio l'utilizzo delle mascherine di "comunità" cioè quelle in multistrato, monouso ovvero lavabili, o in stoffa, autoprodotte.

Visto l'Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", **SI RAPPRESENTANO** le misure minime previste per gli esercizi commerciali autorizzati all'attività:

1) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2) Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3) Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
   In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5) Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6) Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, e particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
   a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
   b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
   c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

C) i distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature devono osservare l'obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati e devono essere utilizzati con i guanti monouso;

D) le operazioni di **carico/scarico** e di **lavorazione** del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.)

restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico;

E) VISTA la determinazione direttoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli Direzione Generale del 23.04.2020: E' consentito:

- dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici "10&Lotto", "Millionday", "Winforlife" e "Winforlife Vincicasa" le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;

- **dal 4 maggio 2020** la ripresa della raccolta dei giochi "SuperEnalotto", "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnalotto", "Eurojackpot", "Lotto tradizionale" - le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia;

- **dall'11 maggio 2020** la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo "slot machines".

F) viene confermata l'ordinanza sindacale n°10 del 01.04.2020 (emergenza covid-19. - disposizioni a tutela della salute pubblica con specifico riferimento alle funzioni funebri) limitatamente agli aspetti tecnici previsti dai punti dal n. 2 al n. 12. Per l'accesso al **cimitero comunale** nel rispetto delle disposizioni prescritte per il contenimento del contagio e precisamente quanto qui riportato:
- riapertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- accesso consentito soltanto alle persone munite di mascherina e di guanti, dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

G) è fatto divieto l'uso dell'area giochi presente in Piazza Marconi.

H) è fatto divieto di accesso a **spiagge e arenili** a tutti coloro che **non abbiano residenza anagrafica** nel Comune di Maruggio

I) **Per quanto attiene all'attività di pesca**, si dispone che:
- lo spostamento all'interno del territorio comunale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca nel mare, esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM e di tutte le norme di sicurezza di contenimento del contagio COVID, è consentito soltanto mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata.
- l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa effettuata da mare èconsentita ai soli possessori di imbarcazioni già presenti all'interno del porto di Campomarino in quanto lo scalo di alaggio è chiuso a seguito di ordinanza sindacale n. 62 del 29 dicembre 2014.
- l'esercizio dell'attività di pesca da terra è consentito **ai soli cittadini aventi residenza anagrafica** nel Comune di Maruggio.

L) resta consentito quanto stabilito dall'Art.4 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia ovvero che *"Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, **è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale** per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o di un solo marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno."*

M) **Disposizione in materia di cantieri edili e mobili privati** :
- la limitazione del numero **massimo in tre unità** degli operai dei cantieri edili e mobili. Tutti gli operai dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine adottando tutte le misure necessarie al fine di dare attuazione alle misure di contenimento.

CON DECORRENZA 04 MAGGIO 2020 fino al 17 MAGGIO 2020

N) resta consentito quanto stabilito dall'Art.6 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia ovvero si dispone che *"**Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020**, è consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni"* **ma alle seguenti condizioni:**

1) **l'accesso alle seconde case è consentito solo dal Lunedì al Venerdì.**
2) la manutenzione e riparazione potranno essere eseguite esclusivamente in modalità individuale tranne che, in caso di necessità, non sia necessario l'intervento specializzato esterno comprovato da un documento giustificativo (ricevuta fiscale o fattura della avvenuta prestazione) che dovrà essere custodita ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza e controllo;
3) le pulizie potranno essere svolte solo individualmente dal proprietario o da uno dei componenti del nucleo familiare o da ditta specializzata;
4) è fatto **assoluto divieto** di pernottare o soggiornare nelle seconde case.

O) resta consentito quanto stabilito dall'Art.7 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia *"Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo: - di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali; - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; www.regione.puglia.it Pagina 8 - in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.*

RACCOMANDA

a tutti i genitori, al fine di migliorare lo stato psico-fisico dei propri figli, di effettuare passeggiate all'interno del territorio comunale con una frequenza minima di tre volte a settimana, utilizzando obbligatoriamente la mascherina ed evitando assembramenti.

PRECISA che la presente ordinanza annulla le precedenti n. 6 del 13.03.2020, n. 8 del 21.030.2020, n. 9 del 01.04.2020, n. 11 del 21.04.2020 per quanto in contrasto con la presente. È fatta salva la validità delle disposizioni normative nazionali e regionali richiamate nelle materie non disciplinate dalla presente ordinanza.

AVVERTE che l'**inosservanza** delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19, nonché della sanzione prevista dall'art 7-bis del D.Lgs 267/2000 che prevede una sanzione pecuniaria fino ad euro 500,00.

TRASMETTE copia della presente disposizione alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio al Comando di Polizia Locale, alle locali Stazioni dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

COMUNICA che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Adolfo Alfredo LONGO